



Roma, 10 ottobre 2006

Protocollo: 4558

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
TUTTE

Rif.:

Allegati:

**OGGETTO:** Autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo – vendita a soggetti extracomunitari

Alcune Direzioni Regionali hanno rappresentato delle difficoltà nella gestione di alcune autorizzazioni uniche di perfezionamento passivo rilasciate da altre Amministrazioni doganali in cui sono coinvolti operatori italiani, in quanto fornitori della materia prima delle società comunitarie titolari delle autorizzazioni. In particolare in alcuni casi viene richiesto all'operatore italiano, nell'ambito degli accordi contrattuali, che la merce in temporanea esportazione venga venduta alla società extracomunitaria incaricata di effettuare le lavorazioni da parte della società titolare dell'autorizzazione al regime, anziché effettuare la vendita a quest'ultima come normalmente avviene.

Le perplessità derivano soprattutto dal fatto che in operazioni di tal genere, si viene a perdere qualsiasi connessione fra l'esportazione fatta dal fornitore italiano e il soggetto titolare dell'autorizzazione per conto del quale l'operazione viene effettuata e quindi difficoltà pratiche nell'accettare a fronte di una dichiarazione di temporanea esportazione una fattura di vendita nei confronti di un soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione e quindi emettere il relativo documento INF 2.

Questo Ufficio, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della normativa comunitaria nell'ambito degli Stati membri ed evitare distorsioni nei traffici commerciali, ha posto la questione all'attenzione dei Servizi comunitari che ne hanno fatto oggetto di esame nell'ultima riunione del Comitato Codice Doganale sez. regimi doganali economici del 3 luglio u.s..

Dalla discussione in seno al Comitato è emerso che la procedura sopra delineata, non determina particolari problemi dal punto di vista della corretta

applicazione del regime, in quanto ai fini del calcolo dei diritti dovuti all'atto della reimportazione non è rilevante quale sia il soggetto proprietario della merce e, quindi, le modalità con cui avviene la transazione commerciale. L'importante è che risultino i dovuti collegamenti tra l'autorizzazione, la dichiarazione di temporanea esportazione e il bollettino INF2. In particolare, nell'autorizzazione, al punto 9, devono essere indicati i fornitori della ditta autorizzata; sulla dichiarazione di temporanea esportazione, nella casella 44, e sul bollettino INF2 si deve far riferimento all'autorizzazione di perfezionamento passivo e alla ditta titolare della stessa che beneficerà, all'atto della reimportazione della merce, dell'applicazione dei diritti doganali in esenzione parziale.

Si pregano pertanto codeste Direzioni Regionali di informare di quanto sopra i dipendenti Uffici.

*Il Direttore dell'Area Centrale  
Dott. ssa Cinzia Bricca*